

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA SU GUASTI BARELLE OSPEDALIERE, CARROZZINE, LETTI OSPEDALIERI NON ELETTRICI, DEAMBULATORI ED ASTE FLEBO, IN USO PRESSO IL P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI, “CASA DELLA SALUTE” DI MAGLIANO SABINA (RI) E STRUTTURA RIABILITATIVA DI POGGIO MIRTETO (RI)

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto, durata ed importo del servizio
- Articolo 2 – Descrizione delle modalità di espletamento del servizio
- Articolo 3 – Accettabilità del Servizio e Regole di Consegna
- Articolo 4 – Cauzione definitiva e Polizza di Assicurazione
- Articolo 5 – Riservatezza
- Articolo 6 – Trattamento e tutela dei dati personali
- Articolo 7 – Fatturazioni e pagamenti
- Articolo 8 – Stipula del contratto
- Articolo 9 – Rapporti tra le parti
- Articolo 10 – Modifiche del contratto, cessione del contratto, cessione del credito e subappalto
- Articolo 11 – Obblighi e Responsabilità dell'Aggiudicataria
- Articolo 12 – Inadempimenti contrattuali. Penali
- Articolo 13 - Risoluzione del contratto e clausola di recesso ex art. 1373 C.C.
- Articolo 14 - Foro competente
- Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi
- Articolo 16 – Clausola Anti Pantouflage
- Articolo 17 – Obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 “ Regolamento recante codice di comportamento dipendenti, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”
- Articolo 18 – Responsabile del Procedimento
- Articolo 19 – Norme di rinvio

Articolo 1 – Oggetto, durata ed importo del servizio

L'Azienda Sanitari Locale di Rieti intende affidare la manutenzione correttiva su guasti barelle ospedaliere, carrozzine, letti ospedalieri non elettrici, deambulatori ed aste flebo, in uso presso il P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, "Casa della Salute" di Magliano Sabina (RI) e Struttura Riabilitativa di Poggio Mirteto (RI).

Il servizio si configura come contratto per prestazione d'opera in forma di riparazione su chiamata.

Tutti i prezzi degli articoli posti in gara, di cui in Elenco prezzi in Appendice, sono da intendere comprensivi di:

- fornitura;
- montaggio e smontaggio;
- trasporto da e verso la Stazione Appaltante;
- consegna presso i reparti/ambulatori richiedenti.

Il rapporto contrattuale si svolgerà sotto il controllo della Direzione Sanitaria.

La durata dell'Appalto è fissata **in 24 (ventiquattro) mesi**.

Il servizio richiesto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, può essere aumentato o ridotto nel corso del periodo contrattuale qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, a seconda del mutamento delle esigenze della Stazione Appaltante, alle stesse condizioni previste dal Contratto originario e nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., considerata la durata del servizio pari a mesi ventiquattro, il valore dell'appalto è stimato in **€ 39.000,00 oltre IVA al 22%**.

L'importo è comprensivo di tutti i servizi espressamente richiesti nella documentazione di gara.

L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 420,00

Articolo 2 – Descrizione delle modalità di espletamento del servizio

L'Operatore Economico assume l'impegno a prestare il servizio di riparazione su tutti gli articoli in elenco prezzi fino all'eventuale concorrenza dell'importo presunto di cui all'art. 1 del presente C.S.A. L'operatore Economico prende altresì atto che le ordinazioni saranno vincolate al verificarsi delle effettive esigenze della Stazione Appaltante, in assenza delle quali non verranno emanati ordini di servizio.

Il servizio, a seguito di richiesta, è da eseguirsi presso l'officina dell'Operatore Economico con presa in carico dell'articolo da riparare o mantenere entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata.

L'articolo riparato o mantenuto dovrà essere riconsegnato entro i successivi 7 giorni lavorativi.

In ogni caso, in particolari situazioni d'urgenza debitamente motivate dalla Stazione Appaltante potranno richiedersi tempi di ritiro e/o riconsegna inferiori a quelli fissati.

L'Operatore Economico è tenuto personalmente e franco di spese, a ritirare e successivamente riconsegnare gli articoli sempre presso il reparto/ambulatorio interessato.

In caso di ritardata consegna rispetto ai termini stabiliti, sarà facoltà della Stazione Appaltante addebitare all'Operatore Economico l'eventuale maggior prezzo pagato per la sostituzione o l'acquisto su piazza del manufatto, nonché le penalità di cui al successivo art. 12.

Le stesse penalità verranno addebitare all'Operatore Economico anche in caso di mancata erogazione del servizio.

L'espletamento del servizio non dovrà interferire con la normale attività dei presidi ospedalieri interessati.

Qualunque intervento che dovesse interferire con l'attività ospedaliera dovrà essere preventivamente concordato con la Stazione Appaltante e sarà facoltà di quest'ultima, in accordo con la Direzione Sanitaria, stabilire le modalità dell'intervento stesso.

I pezzi sostituiti durante gli interventi di servizio, prima di essere avviati allo smaltimento a cura dell'Operatore Economico, potranno essere sottoposti al controllo della Stazione Appaltante.

L'Operatore Economico, sia in carico di presa in carico che in caso di riconsegna degli articoli, è tenuta allo scrupoloso ripristino delle condizioni di pulizia esistenti nei locali ed smaltire i materiali e pezzi derivati da eventuali completamenti di lavorazioni senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.

Art. 3 – Accettabilità del Servizio e Regole di Consegna

Controlli sul servizio e sul personale

Il personale riconducibile all'Operatore Economico dovrà sempre esibire un tesserino di riconoscimento conforme alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/2008 e dovrà indossare una divisa con caratteristiche tali da consentire l'immediata identificazione.

Detto personale dovrà altresì essere munito, a cura dell'Operatore Economico, di idonei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) per la prevenzione del rischio biologico ai sensi del T.U. n. 81/2008.

E' facoltà della Stazione Appaltante operare verifiche e controlli sulla posizione giuridica, sulla competenza tecnica, sulla qualifica ed abilitazione professionale di ogni Responsabile Tecnico e, in genere, di ogni lavoratore di cui l'Operatore Economico si avvalga nell'esecuzione del presente appalto.

Il numero di persone utilizzate dall'Operatore Economico deve essere sempre congruo rispetto all'esecuzione di tutti i servizi previsti nel presente appalto e, qualora la Stazione Appaltante dovesse valutarne l'insufficienza o la carenza, l'Operatore Economico dovrà tempestivamente provvedere all'inserimento di nuovo idoneo personale aggiuntivo.

In generale, nell'espletamento del servizio, l'Operatore Economico si assume ogni responsabilità connessa al proprio operato professionale e morale esonerandone, di conseguenza, la Stazione Appaltante.

Consegna della merce

L'Operatore Economico dovrà possedere, in proprietà o in noleggio, tutti i mezzi di trasporto e movimentazione carichi idonei ad espletare correttamente ed autonomamente i servizi richiesti.

Altre condizioni di accettabilità del servizio

L'Operatore Economico è responsabile del corretto adempimento delle condizioni contrattuali sottoscritte, del buon fine del servizio con osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia igienicosanitaria e commerciale, nonché degli eventuali danni comunque arrecati a persone e/o cose della Stazione Appaltante oltre che a terzi.

L'Operatore economico assume pertanto in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni

eventualmente arrecati a persone o cose, tanto della Stazione Appaltante come di terzi o dell'Operatore Economico stessa, in conseguenza di beni/servizi oggetto del contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

I prodotti e le eventuali merci utilizzati nell'espletamento del servizio devono essere di ottima qualità e, se soggetti a specifica normativa di legge.

Qualora nel corso del servizio intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti oggetto del servizio, l'Operatore Economico sarà tenuta al ritiro immediato di quanto presente presso la Stazione Appaltante, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con prodotto di identiche caratteristiche tecniche, regolarmente autorizzato dagli organi preposti.

Articolo 4 – Cauzione definitiva e Polizza di Assicurazione

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è obbligata a prestare **cauzione definitiva** pari al 10% dell'importo contrattuale. L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto secondo le modalità previste dall'art. 93, comma 7, del codice. Per fruire delle riduzioni l'Aggiudicatario dovrà possedere i relativi requisiti e documentarli allegando le relative certificazioni di qualità ovvero copia conforme all'originale.

La cauzione dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni o a mezzo fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono contenere le clausole di cui al comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. si applicano inoltre i commi 2, 3 e 4 del succitato art. 103.

La mancata costituzione di detta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Azienda (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Il soggetto garante è tenuto a comunicare all'assicurato l'eventuale mancata corresponsione del premio annuale qualora la garanzia venisse fornita tramite polizza assicurativa.

L'aggiudicatario, per fatto proprio o di suo dipendente è espressamente obbligato per ogni danno sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque, compresa l'ASL Rieti in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore, pertanto, a copertura di tutti i rischi di cui al presente affidamento, dovrà provvedere alla stipula, per tutta la durata del contratto di apposita **polizza RCT/RCO** per danni a

terzi e infortuni del personale addetto al servizio, con un massimale pari, almeno, all'importo complessivo del servizio in oggetto, come specificato dall'art. 1 del presente capitolato.

Tale polizza dovrà contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti della ASL e dovrà, altresì, essere consegnata, in copia, alla ASL entro la data di stipula del contratto. L'ASL Rieti si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali subiti durante l'esecuzione del servizio nel caso che, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate fossero tali da comportare l'interruzione del servizio prestato.

Copia della polizza, che avrà validità per tutta la durata del servizio, dovrà essere trasmessa all'ASL Rieti prima dell'avvio del servizio.

L'Aggiudicataria risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale l'ASL Rieti e pertanto qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

Articolo 5 - Riservatezza

L'Aggiudicataria garantisce la riservatezza in riferimento a tutte le informazioni a qualsiasi titolo acquisite nello svolgimento della presente gara e nell'esecuzione delle prestazioni che costituiscono oggetto del presente capitolato.

Il suddetto obbligo di riservatezza permarrà indefinitamente e, quindi, anche successivamente all'estinzione del rapporto contrattuale.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei dati personali

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Asl di Rieti - DPO è l'Avv. Franco Angelo Ferraro, sempre contattabile all'indirizzo email dpo@asl.rieti.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 il prestatore di servizio aggiudicatario verrà successivamente designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti e trattati in relazione all'espletamento del servizio.

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Articolo 7 –Fatturazioni e pagamenti

L'aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015.

La fattura trimestrale relativa al servizio dovrà essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro sessanta giorni di ricezione delle fatture e caricamento delle stesse sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui l'Aggiudicatario dovesse incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano l'applicazione degli interessi previsti dall'accordo pagamenti di cui al richiamato DCA n. U00308/2015.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato indicato dall'Aggiudicatario.

La liquidazione è inoltre subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'affidamento, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

Il ritardo dei pagamenti non dà diritto all'Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto.

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata nel modo che segue:

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Via del Terminillo n.42
021000 – Rieti (RI)
P.IVA / C.F. 00821180577
Codice IPA: UFX1HE

Articolo 8 – Stipula del contratto

La sottoscrizione del contratto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Tutte le spese occorrenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Aggiudicataria.

Articolo 9 - Rapporti tra le parti

In nessun modo il presente contratto darà origine ad alcuna forma di reciproca rispondenza per debiti ed obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività di impresa delle parti al di fuori di quanto espressamente previsto ai termini del presente capitolato.

Articolo 10 – Modifiche del contratto, cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

Per quanto attiene le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia ci si atterrà a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

È vietato cedere a terzi in tutto o in parte il contratto, senza il consenso e la formale approvazione dell'ASL Rieti, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto dal contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda.

È ammesso il subappalto entro il limite massimo del 40%, per l'importo complessivo, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le ditte concorrenti che intendano ricorrere all'istituto del subappalto dovranno compilare la parte II lettera D del DGUE.

La stazione Appaltante intratterrà rapporti unicamente con la ditta aggiudicataria, subappaltante.

Resta inteso che qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni del Contratto.

Articolo 11 - Obblighi e Responsabilità dell'Aggiudicataria

L'Aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la tutela infortunistica degli addetti al servizio di cui al presente capitolato.

Essa dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale utilizzato.

L'Aggiudicataria dovrà inoltre rispettare le norme riguardanti il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.99 n. 68.

In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che

dovessero essere emanate successivamente. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni predette, anche se entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario che si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze eventualmente derivanti dal mancato rispetto delle norme e prescrizioni vigenti.

L'Aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che dal servizio fornito fossero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia dell'Azienda sia di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Azienda da ogni responsabilità ed onere.

Articolo 12 – Inadempimenti contrattuali. Penali

La violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara comporterà l'applicazione di **penali** adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la facoltà di risolvere il contratto.

L'Aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, avrà l'obbligo di rispettare quanto convenuto in ordine al servizio oltre alle disposizioni di legge.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Aggiudicatario con comunicazione scritta, inoltrata con Raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata (PEC). Entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, l'Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le **penali** di seguito previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione all'Aggiudicatario.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o delle inadempienze di seguito descritte, in via indicativa e non esaustiva, l'ASL Rieti applicherà le seguenti **penalità**:

- Mancata presa in carico degli articoli da riparare o/e mantenere, nei termini indicati nel presente capitolato: 50,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Mancata riconsegna degli articoli da riparare o/e mantenere, presi in carico dall'Operatore Economico nei termini indicati nel presente capitolato: 50,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- **Al di fuori dei casi richiamati in precedenza, in caso di inadempimento e/o di ritardo nell'esecuzione di prestazioni previste nel presente capitolato**, verrà applicata una penale variabile da euro 50,00 a euro 500,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della non conformità rilevata, valutata discrezionalmente.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l'applicazione della pena anzidetta.

Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che l'Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso. In tal caso l'ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto e recesso ex art. 1373 C.C.

Ferme le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto e recesso previste dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che integralmente si richiamano, l'ASL Rieti si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione da farsi all'Aggiudicatario con raccomandata AR o via PEC, con la quale dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016), come dichiarati;
- qualora l'Aggiudicatario non comunichi immediatamente all'ASL Rieti ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dall'ASL Rieti, ovvero realizzato oltre i limiti di legge;
- mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente Capitolato;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore complessivo del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato;
- inadempienza dell'obbligo assicurativo previsto dal precedente art. 4;
- dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'ASL Rieti, le giustificazioni dell'Aggiudicatario;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- in tutte le ulteriori ipotesi esplicitamente indicate nel presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario si impegna a fornire all'ASL Rieti tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'ASL Rieti:

- la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;

- il diritto di affidare a terzi l'affidamento, in danno dell'Aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese e/o minori entrate che l'ASL Rieti dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare l'appalto utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

L'ASL Rieti si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla Società aggiudicataria con lettera raccomandata A/R o con PEC.

L'ASL Rieti si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° C.C., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'Aggiudicatario con lettera raccomandata A/R o via PEC, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano. In tal caso L'Aggiudicataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni eventuale compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Altresì l'ASL Rieti si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di inadempienze, anche non esplicitamente individuate nel presente Capitolato come causa di decadenza, ma tali da inficiare o compromettere gravemente la regolarità dell'Affidamento e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, previa contestazione con diffida inoltrata all'Aggiudicatario con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Con detta diffida è prefissato un termine congruo, non inferiore a 10 giorni lavorativi, entro il quale il Commissionario deve sanare l'inadempienza e/o presentare le proprie osservazioni giustificative.

La ASL Rieti, decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora non ritenga di accogliere le eventuali giustificazioni addotte dall'Aggiudicatario, procede a risolvere il Contratto.

Articolo 14 – Foro competente

Per tutte le controversie non risolubili in via consensuale che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto di eventuale competenza del giudice ordinario, è competente il Foro di Rieti.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare dovrà provvedere ad indicare, entro sette giorni, all'Ufficio competente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla procedura in argomento con l'indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'Aggiudicatario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si impegna altresì a trasmettere alla ASL Rieti i contratti o atti sottoscritti con eventuali

subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente affidamento nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per il Commissionario, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione, come disposto dall'art. 6 della Legge n. 136/2010, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del valore della transazione.

Articolo 16 – Clausola anti pantouflage

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario conferma di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del citato decreto 165/2001 e si obbliga a non concluderne per tutta la durata del contratto.

Articolo 17 – Obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dipendenti, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”

Il Commissionario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle attività connesse al presente affidamento, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'Azienda Sanitaria Locale di Rieti con atto deliberativo n. 89/D.G. f.f. del 31/01/2014, e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine si dà atto che l'Aggiudicatario si impegna a portare detto codice a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

La ASL Rieti, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Aggiudicatario assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte la ASL Rieti, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 18 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del presente procedimento di gara è il Dott. Andrea Martellucci, Dirigente Responsabile della U.O.C. Acquisizioni e Logistica di Beni e Servizi.

Con la delibera di aggiudicazione verrà nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con le finalità e i compiti previsti, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii., dal *DM 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intitolato Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*.

Articolo 19 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato e nella lettera/disciplinare, ivi compresi i relativi allegati, si fa espresso richiamo alle normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

- ALLEGATI:

Si uniscono al presente capitolato e ne formano parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

- All. 1: ELENCO PREZZI;
- All. 2: D.U.V.R.I.
- All. 3: PATTO DI INTEGRITÀ

Luogo e data, _____

Per Accettazione

(Timbro e firma del legale rappresentante o procuratore autorizzato dell'operatore economico concorrente o comunque altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare lo stesso)
